



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2024

Depenalizzazione della coltivazione per uso personale e in forma associata della *cannabis*

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo decenni di politiche proibizioniste, dimostrate inefficaci nel ridurre la produzione, il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti, è evidente che il proibizionismo non solo non è stato in grado di governare un fenomeno complesso e diffuso, ma addirittura ne ha aggravato le conseguenze. La persistenza di un modello basato su divieti e sanzioni ha inflitto un costo troppo elevato alla società, limitando le libertà individuali, congestionando il sistema giudiziario, contribuendo al sovraffollamento delle carceri, mettendo a rischio la tutela della salute pubblica e alimentando la criminalità organizzata.

I dati di prevalenza d'uso pubblicati negli anni nelle relazioni governative sulle dipendenze e la presenza nelle carceri di un'elevata percentuale di detenuti per reati legati agli stupefacenti in Italia dimostrano che le politiche proibizioniste sulla *cannabis* non hanno raggiunto i loro obiettivi. Numerosi dati sostengono questa tesi: più del 25 per cento dei detenuti è in carcere per detenzione di stupefacenti illegali, con una percentuale che supera il 34 per cento quando si considera l'impatto complessivo delle leggi sulle droghe. Questo tasso rappresenta quasi il doppio della media europea. Inoltre, oltre il 40 per cento dei detenuti che finiscono in carcere fa uso di sostanze illecite, segnando un *record* negli ultimi diciassette anni. Nonostante questo non si è raggiunto alcun risultato rispetto agli obiettivi di diminuzione di offerta e domanda di sostanze illegali in Italia.

La necessità di rivedere l'approccio proibizionista verso la *cannabis* è diventata una priorità in molte comunità globali, spinta da un crescente consenso sulla necessità di po-

litiche più pragmatiche e orientate alla riduzione dei danni. Paesi dell'Unione europea come Germania, Malta e Lussemburgo hanno già intrapreso passi significativi verso una regolamentazione più ampia della *cannabis*, spostandosi gradualmente da un approccio repressivo a uno basato sulla riduzione dei danni e sul controllo legale. Queste nazioni hanno riconosciuto che il mantenimento dello *status quo* proibizionista non solo è inefficace nel contrastare l'uso e il traffico di *cannabis*, ma può persino generare impatti negativi in termini di salute pubblica, sicurezza e coesione sociale.

Inoltre, l'inefficacia delle convenzioni delle Nazioni Unite che regolano la materia nel contrastare il « problema mondiale della droga » è evidente. Nonostante gli sforzi globali per attuare politiche punitive nei confronti delle sostanze illecite, la loro varietà, produzione, traffico e consumo sono aumentati in modo continuo. Nel 2020 la Commissione Stupefacenti, che aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze comprese nelle tabelle delle convenzioni sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha preso la decisione di rimuovere la *cannabis* dalla tabella IV delle sostanze più pericolose, riconoscendone l'uso terapeutico e svelando implicitamente l'impostazione puramente ideologica con la quale è stato costruito nei decenni il sistema di controllo globale, incardinato sulle tre convenzioni sulle droghe illegali.

Il fallimento dell'approccio proibizionista, le evidenze scientifiche e i dati provenienti dalle esperienze di regolamentazione legale nel mondo dimostrano la maggiore efficacia di politiche basate sulla regolamentazione

legale e sociale della *cannabis*, rispetto allo *status quo* della sua liberalizzazione *de facto* all'interno del mercato illegale. Riduzione dei danni e dei rischi, prevenzione dell'uso problematico e dell'uso da parte degli adolescenti sono più efficaci in un contesto legale, destigmatizzante e capace di informare in modo chiaro e sincero sugli effetti delle sostanze psicoattive.

Il disegno di legge qui presentato si articola in una serie di disposizioni mirate a depenalizzare la coltivazione di un massimo di quattro piante di *cannabis*, il consumo personale di *cannabis* e il possesso di una quantità massima di venticinque grammi di *cannabis* da parte dei singoli individui, nonché a regolamentare la sua produzione e distribuzione in forma associata. Gli articoli delineano le modalità di coltivazione, trasferimento e consumo, nonché le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 1 dispone che la produzione e il consumo della *cannabis* devono essere interpretate alla luce delle disposizioni specifiche successive.

L'articolo 2 introduce specifiche eccezioni alla normativa vigente, permettendo la coltivazione e produzione di *cannabis* per uso personale e associato. Consente ai maggiorenni di coltivare e detenere fino a quattro piante femmine di *cannabis* nel proprio luogo di residenza o dimora abituale, esclusivamente per uso personale, permette la coltivazione associata di piante femmine di *cannabis* e accorda alle associazioni di coltivatori di produrre e cedere al proprio interno il prodotto ottenuto.

L'articolo 3 disciplina la coltivazione legale di *cannabis* in forma associata secondo i principi dell'agricoltura biologica per le coltivazioni all'aperto, dai quali è esente la coltivazione domestica, e stabilisce in duecento il numero massimo di membri di un'associazione, vietando altresì la vendita

dei prodotti derivati a individui esterni all'associazione stessa.

L'articolo 4 obbliga chi coltiva collettivamente *cannabis* a richiedere un'autorizzazione specifica all'autorità competente, con modalità di rilascio stabilite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo; l'autorizzazione, non trasferibile a terzi, può essere rilasciata solo alle associazioni che garantiscano adeguate misure di sicurezza e protezione e che presentino la documentazione richiesta, tra cui dati dei rappresentanti e dei dipendenti, certificati del casellario giudiziale, ubicazione dei beni e misure di sicurezza adottate.

L'articolo 5 prevede il rifiuto dell'autorizzazione alla coltivazione collettiva se l'associazione non soddisfa determinati requisiti, come lo scopo esclusivo di coltivazione congiunta della *cannabis*, l'iscrizione minima di tre mesi dei propri associati e l'adeguatezza delle misure di sicurezza; inoltre, l'autorizzazione può essere rifiutata se i membri del consiglio di amministrazione hanno precedenti penali rilevanti o non possiedono la piena capacità giuridica. La richiesta di autorizzazione può essere ripresentata se rifiutata, e l'autorità competente ha il diritto di richiedere informazioni e verificare la conformità dell'associazione ai requisiti previsti. Se accordata, questa ha una durata massima di dieci anni e può essere rinnovata.

L'articolo 6 prevede la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione collettiva in caso di violazioni quali l'uso di proprietà non autorizzate, il superamento delle quantità consentite di coltivazione e trasmissione, il mancato utilizzo dell'autorizzazione entro due anni o la violazione ripetuta delle disposizioni sulla coltivazione collettiva; la revoca è regolata dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa.

L'articolo 7 stabilisce che possono diventare membri delle associazioni di coltivatori

solo maggiorenni con residenza o dimora abituale in Italia, e vieta la contemporanea affiliazione a più di un'associazione. È onere dell'affiliato quello di autocertificare la non appartenenza ad altre associazioni di coltivatori. È invece onere dell'associazione la verifica dei requisiti di iscrizione e la previsione di un periodo minimo di adesione di tre mesi, nonché di escludere chi trasferisce la propria residenza o dimora abituale fuori dall'Italia.

L'articolo 8 impone alle associazioni di coltivatori di rispettare i principi di buona pratica professionale nella coltivazione delle proprie colture, adottando precauzioni sufficienti per minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall'uso di concimi, prodotti per il trattamento delle piante o del suolo, micotossine, metalli pesanti e altre sostanze dannose per la salute.

L'articolo 9 regola la distribuzione controllata all'interno delle associazioni, autorizzate a trasferire solo *cannabis* coltivata internamente, ed esclusivamente per consumo personale tra i membri. Il trasferimento è limitato a un massimo di trenta grammi mensili per ciascun membro, con divieto di cessione a terzi. È altresì proibita la spedizione e la consegna a domicilio.

L'articolo 10 disciplina il trasporto della *cannabis*. Gli adulti possono trasportarne fino a trenta grammi, mentre le associazioni di coltivatori possono trasportare quantità maggiori, tra proprietà diverse, per fini associativi, previa comunicazione, e sempre che durante il trasporto sia presente almeno un membro dell'associazione stessa, nonché un certificato di trasporto contenente dettagli sull'associazione e sulla sostanza, da inviare all'autorità competente. È altresì consentito il trasporto di materiali di moltiplicazione tra proprietà.

L'articolo 11 introduce disposizioni riguardanti gli obblighi di documentazione e comunicazione per le associazioni di coltivatori. Esso impone alle suddette associazioni

di mantenere un registro accurato e continuativo delle informazioni relative alla tracciabilità della *cannabis* e del materiale di moltiplicazione. Queste informazioni comprendono i dettagli riguardanti le fonti di approvvigionamento, le quantità in possesso dell'associazione e la produzione di *cannabis*, nonché i particolari relativi ai trasferimenti tra i membri, quali quantità trasferite, contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) e dettagli del trasporto.

L'articolo 12 stabilisce misure volte a proteggere la salute dei consumatori. Esso proibisce alle associazioni di coltivatori di contaminare la *cannabis* con tabacco o altri additivi e impone a queste ultime di fornire informazioni dettagliate sui rischi associati al consumo di *cannabis*. Tali informazioni devono includere avvertenze specifiche sui potenziali danni alla salute, specialmente per i soggetti più giovani, nonché sulle precauzioni da adottare.

L'articolo 13 disciplina la possibilità per le associazioni di coltivatori di stabilire le proprie quote associative secondo una logica non discriminatoria tra i vari membri associati.

L'articolo 14 regola il consumo pubblico di *cannabis* o dei suoi derivati mediante combustione. Tale consumo è consentito con l'applicazione delle stesse disposizioni vigenti per il consumo pubblico di tabacco e dei suoi derivati.

L'articolo 15 introduce sanzioni per violazione delle norme in materia di produzione, consumo e trasferimento della *cannabis* e suoi derivati. Tuttavia, tali sanzioni non si applicano alle attività svolte in conformità alle disposizioni che regolano la coltivazione, il consumo, il trasporto e la detenzione per uso personale, né alle attività di coltivazione, trasporto, cessione e detenzione per uso associato secondo quanto stabilito negli articoli relativi alle associazioni di coltivatori.

L'articolo 16 esclude dalla sanzione coloro che coltivano, detengono, trasportano o cedono *cannabis* e suoi derivati per fini personali, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni sull'uso personale o collettivo. Questa modifica mira a garantire che le attività riguardanti la *cannabis* per uso personale o collettivo siano trattate in modo differente rispetto ad altre sostanze stupefacenti

o psicotrope, nel contesto di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

L'articolo 17 mira a differenziare il trattamento normativo per le associazioni coinvolte nella coltivazione di *cannabis* per uso personale o collettivo rispetto ad altre sostanze stupefacenti o psicotrope, nel contesto della disciplina generale sulla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da tali sostanze.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Regolamentazione della produzione  
e del consumo della cannabis)*

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 26 ».

### Art. 2.

*(Coltivazioni e produzioni vietate)*

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo »;

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni, nel loro luogo di residenza o dimora abituale, la col-

tivazione e la detenzione, esclusivamente per uso personale, di non oltre quattro piante femmine di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto.

*1-ter.* Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è altresì consentita la coltivazione in forma associata di piante femmine di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, la cessione e il trasferimento del prodotto da esse ottenuto da parte delle associazioni di coltivazione stesse, secondo quanto stabilito dagli articoli 26-*bis* e seguenti in materia »;

### Art. 3.

*(Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis)*

1. Dopo l'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 26-*bis.* - *(Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis).* 1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare legalmente in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, piante femmina di *cannabis*. Nel caso in cui la coltivazione avvenga all'aperto, essa deve essere effettuata esclusivamente in base ai principi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, e dal regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. L'obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell'attività agricola biologica

non vige nel caso di coltivazione al chiuso e nel caso di coltivazione per uso personale.

3. Le associazioni hanno lo scopo esclusivo della coltivazione di *cannabis*, nonché della detenzione e dell'uso dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.

4. Le associazioni di cui al comma 2 sono composte da un numero massimo di duecento associati.

5. Il numero di piante femmina di *cannabis* coltivabili da ciascuna associazione autorizzata è pari a quattro piante per ciascun associato.

6. La *cannabis* e i suoi derivati non possono essere venduti ottenendo un prezzo in denaro o ceduti in cambio di altre e diverse utilità ».

#### Art. 4.

##### *(Obbligo di autorizzazione alla coltivazione collettiva)*

1. Dopo l'articolo 26-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*ter.* - *(Obbligo di autorizzazione alla coltivazione collettiva)*. 1. Chiunque coltivi collettivamente *cannabis* e la trasmetta ai membri dell'associazione di coltivazione per il proprio consumo richiede una specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

2. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo alle associazioni di coltivazione collettiva.

4. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta se sussistono i seguenti requisiti:

a) i rappresentanti dell'associazione di coltivazione abbiano piena capacità giuridica;

b) l'associazione di coltivazione garantisce che la *cannabis* e i materiali di moltiplicazione all'interno della sua proprietà siano adeguatamente protetti contro l'accesso da parte di terzi non autorizzati, in particolare bambini e adolescenti;

c) l'associazione dei coltivatori garantisce il rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge e delle norme adottate sulla base della legge medesima per le associazioni di coltivatori.

5. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata per iscritto o per via elettronica e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

a) il nome, il numero di telefono, i recapiti elettronici e l'indirizzo della sede legale dell'associazione dei coltivatori;

b) il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e i recapiti elettronici dei membri del consiglio di amministrazione e di altri rappresentanti autorizzati dell'associazione dei coltivatori;

c) il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e i recapiti elettronici di tutti i dipendenti retribuiti dell'associazione dei coltivatori che hanno accesso alla *cannabis* e al materiale di propagazione;

d) il certificato del casellario giudiziale rilasciato non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di autorizzazione per ciascun membro del consiglio di amministrazione e per qualsiasi altra persona

autorizzata a rappresentare l'associazione di coltivazione;

e) l'ubicazione o la probabile ubicazione dei beni dell'associazione di coltivazione;

f) le dimensioni delle aree di coltivazione e delle serre dell'associazione di coltivazione, espresse in ettari o metri quadrati;

g) le quantità di *cannabis* in grammi, separate in *marijuana* e *hashish*, che si prevede vengano coltivate e trasferite ogni anno;

h) presentazione delle misure di sicurezza e protezione.

6. Qualsiasi modifica delle informazioni di cui al comma 5 intervenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è notificata senza ritardo dall'associazione dei coltivatori all'autorità competente.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere trasferita a terzi ».

#### Art. 5.

##### *(Rifiuto dell'autorizzazione alla coltivazione)*

1. Dopo l'articolo 26-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-quater. - *(Rifiuto dell'autorizzazione)*. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26-ter può essere rifiutata con atto motivato dell'autorità competente se negli statuti dell'associazione dei coltivatori:

a) lo scopo dell'associazione di coltivazione non è esclusivamente la coltivazione congiunta della *cannabis*, che può essere ceduta

agli associati affinché sia consumata da parte degli stessi;

*b)* non sussiste il requisito dell'iscrizione minima pari ad almeno tre mesi;

*c)* non sono esplicitamente richiesti, quali requisiti soggettivi di adesione, il compimento della maggiore età e la sussistenza del domicilio o della dimora abituale in Italia;

*d)* non è previsto che l'acquisizione e la continuazione dell'affiliazione siano collegate a un luogo di residenza o di dimora abituale in Italia.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 26-ter può essere altresì rifiutata con atto motivato dell'autorità competente se:

*a)* la proprietà destinata all'utilizzo per i fini associativi dell'associazione dei coltivatori non è adatta poiché situata in prossimità di scuole, centri giovanili, chiese o parchi giochi per bambini;

*b)* non sono garantite adeguate misure di sicurezza per evitare l'accesso da parte di terzi non autorizzati, in particolare da parte di bambini e adolescenti. I beni dell'associazione ove la *cannabis* e i materiali di moltiplicazione sono coltivati, estratti o immagazzinati devono essere protetti da recinzioni, porte e finestre antieffrazione, o da altre misure di protezione appropriate volte a impedire l'accesso e il furto di *cannabis* o di materiale di moltiplicazione.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 26-ter può essere altresì rifiutata con atto motivato dell'autorità competente se un membro del consiglio di amministrazione o persona autorizzata a rappresentare l'associazione dei coltivatori:

*a)* non risulta in possesso della piena capacità giuridica;

*b)* è stato condannato con sentenza definitiva per un crimine o per uno dei seguenti reati, se gli stessi sono stati commessi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:

1) rapina, estorsione, usura, frode, appropriazione indebita, ricettazione o riciclaggio di denaro;

2) reati di cui all'articolo 73 che comportino una condanna in via definitiva, anche cumulativamente, a pena detentiva di anni cinque o superiore;

c) è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 74 o per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

4. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione collettiva di cui all'articolo 26-*ter*, ove rifiutata, può sempre essere ripresentata.

5. L'autorità competente può chiedere informazioni all'associazione dei coltivatori, la presentazione di documenti e l'accesso ai beni dell'associazione di coltivazione, al di fuori di un'abitazione, durante il normale orario di apertura, al fine di verificare se sono stati soddisfatti i requisiti dell'autorizzazione e gli eventuali motivi di rifiuto ai sensi del presente articolo.

6. L'autorità competente può altresì subordinare l'autorizzazione di cui all'articolo 26-*ter* a condizioni e obblighi a posteriori per garantire il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge per il rilascio dell'autorizzazione.

7. La durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 26-*ter* è pari a dieci anni e può essere rinnovata nel caso in cui persistono le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 26-*ter* e in assenza delle cause ostative di cui al presente articolo.

8. L'autorizzazione riguarda la coltivazione collettiva di *cannabis* e il trasferimento di *cannabis* coltivata tra i suoi membri, affinché il prodotto sia consumato dagli stessi, nei limiti quantitativi previsti dagli articoli 26-*bis*, comma 5, e 26-*octies*, comma 3 ».

#### Art. 6.

##### *(Revoca dell'autorizzazione alla coltivazione collettiva)*

1. Dopo l'articolo 26-*quater* del testo unico delle leggi in materia di disciplina de-

gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*quinquies*. - (*Revoca dell'autorizzazione alla coltivazione collettiva*). 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26-*ter* può essere revocata in tutto o in parte ove siano commesse le seguenti violazioni:

a) siano utilizzate ai fini dell'associazione proprietà diverse da quelle indicate nella domanda di autorizzazione;

b) vengano superate ripetutamente le quantità annuali di autocoltivazione consentite ai sensi dell'articolo 26-*bis*, commi 4 e 5;

c) vengano superate ripetutamente le quantità di trasmissione di cui all'articolo 26-*novies*, comma 2;

d) non venga fatto uso del permesso entro due anni dalla data del rilascio. Il presente termine può essere prorogato dall'autorità competente se l'associazione dei coltivatori dimostra un interesse legittimo a prorogarlo;

e) vengano violate ripetutamente le disposizioni concernenti la disciplina della coltivazione collettiva.

2. Alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 26-*ter* si applicano le disposizioni di legge sulla procedura amministrativa ».

#### Art. 7.

##### (Iscrizione)

1. Dopo l'articolo 26-*quinquies* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*sexies*. - (*Iscrizione*). 1. Possono essere ammessi come membri delle associazioni dei coltivatori esclusivamente i soggetti maggiorenni la cui residenza o dimora abituale sia in Italia.

2. Ogni associazione di coltivatori può avere un numero massimo di duecento membri. Nessuno può essere membro di più di un'associazione di coltivatori contemporaneamente.

3. Al fine di diventare membro di un'associazione è necessario autocertificare di non essere membro di altra associazione di coltivatori. L'autocertificazione è conservata dall'associazione di coltivatori per tre anni.

4. L'associazione è responsabile della verifica del possesso dei requisiti di iscrizione.

5. In caso di cambiamento di domicilio o di residenza abituale, il socio deve darne immediata comunicazione all'associazione dei coltivatori.

6. Le associazioni di coltivatori prevedono nei loro statuti un periodo minimo di adesione di tre mesi, nonché l'esclusione dei membri che abbiano trasferito la residenza o la dimora abituale fuori dall'Italia ».

#### Art. 8.

*(Misure di garanzia della qualità da parte delle associazioni di coltivatori)*

1. Dopo l'articolo 26-*sexies* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*septies*. - (*Misure di garanzia della qualità da parte delle associazioni di*

*coltivatori*). 1. Le associazioni dei coltivatori devono rispettare i principi di buona pratica professionale quando coltivano per le proprie colture. Esse adottano precauzioni sufficienti per ridurre al minimo i rischi per la salute umana che possono derivare dall'uso delle sostanze, dei materiali o dei prodotti di cui al comma 2.

2. La coltivazione da parte delle associazioni di coltivatori deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di:

- a) concimi;
- b) altri prodotti per il trattamento delle piante o del suolo;
- c) micotossine, metalli pesanti o altre sostanze comparabili dannose per la salute ».

#### Art. 9.

##### *(Distribuzione controllata di cannabis)*

1. Dopo l'articolo 26-*septies* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*octies*.- *(Distribuzione controllata di cannabis)*. 1. Le associazioni di coltivazione sono autorizzate a trasferire solo *cannabis* coltivata collettivamente all'interno della loro proprietà. La distribuzione di *cannabis* è consentita solo nella sua forma pura come *marijuana* o *hashish*.

2. La *cannabis* può essere trasferita solo all'interno della proprietà dell'associazione di coltivazione tra i membri delle associazioni di coltivazione ai fini del consumo personale, con la presenza personale simultanea dei membri che trasferiscono e i riceventi. Le associazioni dei coltivatori devono garantire che qualsiasi trasferimento di *can-*

*nabis* sia soggetto a uno stretto controllo dell'età e dell'appartenenza all'associazione, presentando la tessera associativa in combinazione con un documento d'identità ufficiale con foto.

3. Le associazioni di coltivazione possono trasferire a ciascun membro un massimo di trenta grammi di *cannabis* al mese per il consumo personale.

4. I membri non sono autorizzati a trasferire a terzi la *cannabis* che hanno ricevuto dalle associazioni di coltivazione. La spedizione e la consegna a domicilio di *cannabis* è vietata ».

#### Art. 10.

##### (Trasporto della cannabis)

1. Dopo l'articolo 26-*octies* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-*novies*. - (Trasporto della cannabis). 1. È consentito a persona maggiorenne il trasporto fino a trenta grammi di *cannabis* o prodotti derivati.

2. Alle associazioni dei coltivatori è consentito il trasporto tra diverse proprietà di più di trenta grammi di *cannabis* o prodotti derivati destinati all'utilizzo per i fini associativi, purché della medesima associazione di coltivazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) un rappresentante dell'associazione comunichi per iscritto o per via elettronica all'autorità competente la data, gli indirizzi di inizio e di destinazione del trasporto, i quantitativi in grammi e la varietà della *cannabis* trasportata, almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio del trasporto;



b) il trasporto sia effettuato da almeno un membro dell'associazione dei coltivatori o accompagnato da esso, munito della propria tessera dell'associazione dei coltivatori, di una copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 26-ter e di un certificato di trasporto rilasciato dall'associazione di coltivazione, firmato da un rappresentante dell'associazione medesima.

3. Il certificato di trasporto di cui al comma 2, lettera b), deve contenere le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della sede sociale dell'associazione dei coltivatori;

b) data del trasporto;

c) l'indirizzo di partenza e di destinazione del trasporto;

d) le quantità in grammi e varietà di *cannabis* trasportate;

e) copia dell'avvenuto invio della avvenuta comunicazione all'autorità competente.

4. È consentito il trasporto di materiali di moltiplicazione tra le parti della proprietà della stessa associazione di coltivazione o tra i possedimenti di diverse associazioni di coltivazioni. ».

#### Art. 11.

##### *(Obblighi di documentazione e comunicazione delle associazioni di coltivatori)*

1. Dopo l'articolo 26-novies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-decies. - *(Obblighi di documentazione e comunicazione delle associa-*

zioni di coltivatori). 1. Le associazioni di coltivatori devono documentare, tramite la tenuta di un registro e in maniera continuativa, le seguenti informazioni, al fine di assicurare la tracciabilità della *cannabis* e del materiale di moltiplicazione trasferiti:

a) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona, il nome e la sede sociale dell'associazione dei coltivatori o il nome e la sede legale della persona giuridica dalla quale hanno ricevuto materiali di moltiplicazione;

b) le quantità di *cannabis*, espresse in grammi, e quantità di materiale di moltiplicazione, che si trovano nella o sulla loro proprietà;

c) le quantità di *cannabis* coltivate in grammi;

d) le quantità di *cannabis* distrutte in grammi e le quantità di materiale di moltiplicazione distrutto;

e) cognome, nome e anno di nascita di un membro a cui è stata trasferita la *cannabis*, nonché le seguenti informazioni sulla *cannabis* trasferita:

- 1) quantità in grammi;
- 2) contenuto medio di tetraidrocannabinolo (THC);
- 3) data di divulgazione;
- 4) quantità in grammi e varietà di *cannabis* trasportate, nome del membro che effettua o accompagna il trasporto, nonché data, indirizzo di inizio e destinazione del rispettivo trasporto ».

#### Art. 12.

*(Misure di protezione della salute in caso di trasferimento di cannabis)*

1. Dopo l'articolo 26-*decies* del testo unico delle leggi in materia di disciplina de-

gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-undecies. - (*Misure di protezione della salute in caso di trasferimento di cannabis*). 1. Le associazioni di coltivatori, al fine di evitare rischi per la salute umana ulteriori rispetto ai pericoli tipici del consumo di *cannabis*, non possono trasferire *cannabis* miscelata o combinata con:

- a) tabacco;
- b) nicotina;
- c) cibo;
- d) alimenti per animali;
- e) altri additivi.

2. Quando trasferiscono *cannabis*, le associazioni di coltivazione devono fornire informazioni sull'uso della *cannabis* e sui rischi inerenti al suo consumo e informazioni sul materiale di consulenza e di propagazione, nonché fornire siti di trattamento relativi all'uso di *cannabis*. In particolare, le associazioni dei coltivatori sono tenute a garantire adeguate informazioni in merito a:

a) possibili danni neurologici e alla salute causati dall'uso di *cannabis* nei soggetti di età inferiore ai venticinque anni;

b) precauzioni necessarie per la protezione dei bambini e degli adolescenti, compresa la necessità di non consumare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento;

c) interazioni con medicinali e uso misto con altre sostanze psicoattive ».

#### Art. 13.

##### (*Quote associative*)

1. Dopo l'articolo 26-undecies del testo unico delle leggi in materia di disciplina de-

gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-duodecies. - (*Quote associative*). 1. Alle associazioni di coltivatori è consentita la determinazione delle proprie quote associative.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 non può avere carattere discriminatorio tra gli associati ».

#### Art. 14.

##### (*Modalità di consumo in pubblico*)

1. Dopo l'articolo 26-duodecies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 26-terdecies. - (*Modalità di consumo in pubblico*). 1. Il consumo per combustione di *cannabis* o dei suoi derivati in pubblico è consentito e si applicano le stesse disposizioni in materia di consumo per combustione di tabacco e derivati ».

#### Art. 15.

##### (*Sanzioni per la violazione delle norme in materia di produzione, consumo e trasferimento della cannabis e suoi derivati*)

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 73-bis. - (Sanzioni per la violazione delle norme in materia di produzione, consumo e trasferimento della cannabis e dei suoi derivati). 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 26-bis e seguenti in materia di coltivazione collettiva di cannabis, salvo che il fatto non integri altro reato, si applica, ove non previsto diversamente, una sanzione amministrativa non superiore a 20.000 euro in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione della stessa, nonché la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis per un periodo non superiore ai tre anni.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 73 non si applicano in relazione alla coltivazione, cessione e detenzione di cannabis e suoi derivati effettuate nell'osservanza delle disposizioni che disciplinano la coltivazione, il consumo, il trasporto e la detenzione per uso personale nonché la coltivazione, il trasporto, la cessione, la detenzione e il consumo in forma associata di cui agli articoli 26-bis e seguenti in materia di associazioni di coltivatori ».

#### Art. 16.

(Programmi terapeutici e socio-riabilitativi)

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze

stupefacenti o psicotrope » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo se ciò avvenga per la sola *cannabis* e i prodotti da essa derivati, nel rispetto delle disposizioni in materia di uso personale o collettivo di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, ».

Art. 17.

*(Agevolazione di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle associazioni di coltivatori di cui articolo 26, comma 1-*ter* ».



